



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Delibera n. 35 del 23.11.2023	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (SEDUTA ORDINARIA)
-------------------------------	-------------------------------------------------------------

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D. LGS. 175 DEL 19.08.2016.

L'anno duemilaventitre il giorno 14 del mese di dicembre 2023, alle ore 16.00, negli uffici della sede legale dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese sita in Marsico Nuovo (PZ) alla via Manzoni 1, in seduta ordinaria, il Consiglio Direttivo nelle persone dei seguenti signori, adotta la presente deliberazione.

NOME e COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Rosita GERARDI	Presidente f.f.	X	
Rosanna AUGELLO	Componente	X	
Pasquale DE LUISE	Componente	X	
Rita D'OTTAVIO	Componente	X	
Maria Angela SORCE	Componente	X	
Valeria TEMPONE	Componente	X	
Michele UNGARO	Componente	X	
Giovanni VIGGIANO	Componente		x

partecipa, alla seduta del Consiglio, il Collegio Straordinario di Revisione così composto:

NOME e COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Angela GAZANEO	Presidente	X	
Maria DI MURO	Componente	X	
Nicola VOLPICELLA	Componente	X	

Presiede la seduta l'Avv. Rosita Gerardi in qualità di Presidente f.f. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. dell'Ente Marco Delorenzo.

Costatato il numero dei presenti, Presidente f.f. dichiara valida la seduta.

Dopo ampia discussione, come riportata nel verbale di seduta,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, istituisce l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese;



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Visto il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 73, ad oggetto “Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell’art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2018, n. 133”;

Visto lo Statuto dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese approvato dal Consiglio Direttivo di questo Ente con delibera n. 47/2016 ed adottato dal MATTM con decreto n. 0000332 del 23 novembre 2016;

Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 85214 del 09/06/2020 – E del 05/06/2020 con cui è stato costituito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti di questo Ente;

Visto il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. n. 0000091 del 22.02.2022, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio Direttivo dell’Ente;

Vista la Delibera di CD n. 25 del 12.10.2023 con la quale ai sensi dell’art. 15 comma 4 dello Statuto dell’Ente Parco, nelle more dello svolgimento della procedura di nomina del nuovo Presidente del Parco, la Vice Presidente Avv. Rosita Gerardi veniva incaricata delle funzioni di Presidente f.f. del Parco;

Vista la convenzione tra questo Ente e il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane disciplinante il periodo di comando a tempo parziale e determinato del Dott. Marco Delorenzo;

Vista la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 22 del 27.07.2023, ad oggetto: “Rinnovo convenzione ai sensi dell’artt. 23 bis co. 7 e 30 co 2-sexies del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. tra l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese ed il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane – APPROVAZIONE”;

Visto il Decreto del Presidente n. 3 del 31.07.2023, ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di Direttore F.F., con effetto immediato, per mesi 5, e sino alla nomina del Direttore del Parco, al dott. Marco Delorenzo”;

Vista la Disposizione del Presidente f.f. n. 1 del 14.12.2023, con la quale si disponeva che il dott. Delorenzo Marco, incaricato, con Decreto del Presidente n. 3 del 31.07.2023, quale Direttore f.f. dell’Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, permanga ed agisca nella sua funzione sino alla stipula del contratto di diritto privato con il Dott. Giuseppe Luzzi, e comunque non oltre la data del 31/12/2023;

Dato atto che l’art. 9, comma 13, della legge 394/91 e s.m.i., dispone che agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il D.P.R. 97/2003 relativo al Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 n. 70 e s.m.i.;

Visto il Regolamento concernente l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, approvato con Deliberazione Commissariale n. 5 del 12 marzo 2010, e s.m.i.;

Visto il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 73, a oggetto “Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell’art. 26, comma 1, del decreto-legge 25



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Vista la deliberazione del consiglio Direttivo n. 03 del 09/03/2023, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023/2025. Approvazione", esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che:

- il nuovo TU sulle Partecipate Pubbliche, D. Lgs. n. 175/2016 (come modificato ed integrato dal decreto correttivo n. 100/2017), all'articolo 20, in continuità con l'articolo 1, comma 611, della L. 190/2014, dispone che, ferma la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;
- la partecipazione a società di capitali si colloca, quindi, in un percorso di valutazione complessiva del sistema pubblico, in cui la scelta dell'Amministrazione pubblica si assesta su criteri determinati ex lege;
- il primo criterio di legittimità delle partecipazioni societarie viene individuato dal D. Lgs.n.175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- l'articolo 4 comma 1, del T.U. stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- la razionalizzazione, la fusione o la soppressione dell'assetto delle società detenute, direttamente o indirettamente, da effettuarsi da parte delle Amministrazioni pubbliche mediante adozione di appositi piani, rappresenta, dunque, ai sensi dell'articolo 20, un meccanismo di verifica e di monitoraggio periodico del sistema complessivo societario da parte delle Amministrazioni, prodromico ad una valutazione razionale circa le scelte da attuare;
- il comma 2, infatti, dispone, che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche rilevino partecipazioni in società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 e che dunque:
 - non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali;
 - non rientrino nelle categorie societarie ammissibili ovvero che non svolgano attività espressamente consentite;
 - risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



- nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai fini dell'applicazione di questo criterio si richiama l'art. 26 comma 12- quinquies);
- abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, per società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale;
- il Piano di Razionalizzazione è, infine, da adottarsi, ove dall'analisi dell'assetto complessivo delle società emerga la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Considerato che:

- gli elementi di legittimità delle partecipazioni societarie vengono individuati dall'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in primo luogo nella attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed inquadrata in determinate categorie;
- tali elementi devono essere correlati a motivazioni di carattere economico, ex art. 5, D. Lgs. n. 175/2016, e s.m.i., cui deve aggiungersi una valutazione generale sugli assetti organizzativi delle società medesime e delle modalità di gestione prescelte dall'Amministrazione Pubblica;
- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica;

Atteso che ai sensi dell'art.4 comma 6, è fatta salva la possibilità di costituire società o mantenere partecipazioni per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (G.A.L.), in attuazione dell'art.34 del regolamento (UE) n.1303/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Verificato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016, che l'Ente Parco ha n. 2 (due) partecipazioni societarie che rientrano nelle categorie di cui all'art. 4 comma 6 del predetto TU;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che dovrà essere comunicato ai sensi dell'art. 24 comma 1 del TU Società Partecipate;

Visto l'esito della ricognizione, istruita in conformità ai sopra indicati criteri, come risultante nell'allegato 1 alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ove viene dettagliata la partecipazione posseduta;

Dato atto che non si riscontrano situazioni di illegittimità delle partecipazioni di talché non ricorre la necessità di predisporre il Piano di razionalizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 (come modificato e integrato dal decreto correttivo n. 100/2017), in continuità con l'articolo 1, comma 611, della L. 190/2014;

Ritenuto dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di adempiere agli obblighi di cui al D. Lgs. n 175/2016;

tutto ciò premesso a voto unanime espresso nei modi e termini di legge;



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Adottare, come effettivamente adotta, il Piano di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20, comma1, del D. Lgs. 175 del 19.08.2016 che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale (All. 1);
3. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente determinazione al MEF- e alla Corte dei Conti sez. Controllo;
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero vigilante e al Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti.
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Parco – albo pretorio - e nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2003;

La Presidente f.f.
Avv. Rosita Gerardi

Il Segretario - Direttore f.f.
Dott. Marco Delorenzo



ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



PARERE TECNICO – AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE

In merito alla proposta di delibera avente ad oggetto: “RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D. LGS. 175 DEL 19.08.2016”;

VISTO

- la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
- il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, istituisce l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese;
- lo Statuto di questo Ente;
- il D.P.R. n. 97/2003 che disciplina il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20/03/1975, n. 70;
- il D.Lgs 175 del 19.08.2016;

RITENUTO

Conforme alla legislazione vigente l'iter tecnico amministrativo sotteso all'adozione del presente provvedimento e che l'adozione dell'atto di che trattasi rientra nelle prerogative assegnate dalla normativa vigente al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, ai sensi l'art. 9, comma 8, della legge n. 394/91 e s.m.i.

ESPRIME

Parere tecnico-amministrativo ***favorevole***.

Il Direttore f.f.
Dott. Marco Delorenzo